

L'OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DOP E IGP: LA CONTROVERSA QUESTIONE DEL GIUDICE COMPETENTE

Sommario: **1.** *Considerazioni introduttive.* – **1.1.** *Cenni preliminari sulla disciplina a tutela delle DOP e IGP.* – **1.2.** *Il procedimento sanzionatorio amministrativo.* – **2.** *L'opposizione ad ordinanza-ingiunzione: le controverse norme sul giudice competente.* – **2.1.** *Il regime delle opposizioni ad ordinanza-ingiunzione.* – **2.2.** *Il regime delle controversie in materia di proprietà industriale.* – **2.3.** *Il problema interpretativo per l'individuazione del giudice.* – **3.** *Gli orientamenti della giurisprudenza.* – **3.1.** *L'interpretazione a favore dell'art. 134 dlgo n. 30/2005.* – **3.2.** *L'interpretazione a favore dell'art. 6 dlgo n. 150/2011.* – **4.** *Conclusioni.*

1. Considerazioni introduttive.

1.1. Cenni preliminari sulla disciplina a tutela delle DOP e IGP.

Le denominazioni di origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) relative ai prodotti agricoli ed alimentari – come noto – sono oggetto di una disciplina armonizzata a livello dell'Unione europea, la quale, oltre a fornire la definizione giuridica di tali istituti, delinea un quadro comune per le procedure di registrazione, i livelli di tutela dei nomi ed il sistema dei controlli.

Per la precisione, attualmente coesistono tre diversi regimi unionali concernenti tali indicazioni: uno di portata generale, incardinato nel regolamento (UE) n. 1151/2012¹ (nell'ambito del quale è recentemente confluita anche la protezione dei prodotti vi-

¹ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in *GUUE* n. L 343/1 del 14 dicembre 2012, p. 1.

tivinicoli aromatizzati²) e due regimi settoriali dedicati, rispettivamente, ai prodotti vitivinicoli³ ed alle bevande spiritose⁴.

² Per effetto del regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, in *GUUE* n. L 435 del 6 dicembre 2021, p. 262; in precedenza, le Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati erano soggette ad un regime separato, istituito dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, in *GUUE* n. L 084 del 20 marzo 2014, p. 14.

³ Il riferimento normativo principale per il settore è il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in *Gu-Ue* n. L 347 del 20 dicembre 2013, p. 671, oltre al quale possono menzionarsi il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, in *GUUE* n. L 9, dell'11 gennaio 2019, p. 2, ed il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, in *GUUE* n. L 9, dell'11 gennaio 2019, p. 46.

⁴ V. il regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande

Nell'ambito di tutti i predetti sistemi normativi, il compito di assicurare la protezione dei nomi registrati viene affidato ai singoli Stati membri, i quali «adottano misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ... prodotte o commercializzate in tale Stato membro»⁵.

A tal fine, nell'ordinamento italiano è previsto un “doppio binario” sanzionatorio, che affianca responsabilità di natura penalistica, riconducibili per la gran parte alle fattispecie del codice penale⁶, ed illeciti di carattere amministrativo puniti con sanzione pecuniaria, individuati dal decreto legislativo n. 297/2004 (per le violazioni del regolamento n. 1151/2012) e dalla legge n. 238/2016 (per le violazioni nel settore vitivinicolo)⁷.

spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008, in *GUUE* n. L 130 del 17 maggio 2019, p. 1.

⁵ Così l'art. 13, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012; in senso analogo, cfr. l'art. 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per i prodotti vitivinicoli e l'art. 39, par. 2 del regolamento (UE) n. 2019/787 per le bevande spiritose (nonché, in precedenza, l'art. 20, par. 4 del regolamento (UE) n. 251/2014, recentemente abrogato dal regolamento (UE) n. 2021/2117).

⁶ Tra le figure di reato più rilevanti è possibile richiamare, oltre all'art. 517-*quater* c.p. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari), anche l'art. 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio), l'art. 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), l'art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) e l'art. 4, c. 49 l. 350/2003 (relativo alle false

o fallaci indicazioni di provenienza o di origine). Si ricorda peraltro che, dalla commissione degli illeciti previsti dal codice penale, può conseguire anche una responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi dell'art. 25-*bis*.1 dlgs 231/2001.

⁷ Ad oggi non risultano, invece, ancora adottate in Italia specifiche sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni sulle indicazioni geografiche delle bevande spiritose; nell'attesa che tale lacuna venga colmata, ad avviso dello scrivente, dovrebbe potersi comunque fare riferimento, in via residuale, alle sanzioni stabilite dal dlgs n. 231/2017 per la violazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 in materia di fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori,

1.2. Il procedimento sanzionatorio amministrativo.

Per quanto rileva nella presente sede, il procedimento per l'applicazione delle citate sanzioni amministrative trova la sua disciplina nella legge n. 689/1981⁸ e si conclude, qualora l'addebito venga ritenuto fondato, con l'adozione di un'ordinanza-ingiunzione che quantifica la somma dovuta per la violazione e ne ordina il pagamento.

I soggetti destinatari di tale ordinanza-ingiunzione hanno la possibilità di contestare l'atto sanzionatorio proponendo un'opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (ossia, al giudice civile), con le modalità indicate dall'art. 22 della legge n. 689/1981 e dagli artt. 1, 2, e 6 del decreto legislativo n. 150/2011⁹.

L'opposizione – in estrema sintesi – viene presentata con ricorso dinanzi al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, al fine di sottoporre a quest'ultimo la valutazione circa la fondatezza della pretesa sanzionatoria.

Il contenzioso instaurato dal ricorrente-opponente si svolge secondo una procedura speciale, modellata sul rito per le controversie individuali di lavoro (di cui agli artt. 413 e ss. c.p.c.) e caratterizzato, quindi, da una concentrazione delle attività processuali e da maggiori poteri di istruzione d'ufficio in capo al giudice.

In caso di accoglimento del ricorso, come precisato dall'art. 6, c. 12 dlgs n. 150/2011, il giudice può annullare, in tutto o in parte, l'ordinanza-ingiunzione oppure modificarne il contenuto, anche rideterminando l'importo della sanzione amministrativa inflitta.

con particolare riferimento agli artt. 3 e 16 del decreto, concernenti il mancato rispetto delle pratiche leali di informazione di cui all'articolo 7 del citato regolamento.

⁸ Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, in Guri n. 329 del 30 novembre 1981.

⁹ Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in Guri n. 220 del 21 settembre 2011, p. 1.

2. L'opposizione ad ordinanza-ingiunzione: le controverse norme sul Giudice competente.

La disciplina sull'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, stabilita dall'art. 6 dlgo n. 150/2011, prevede anche specifiche disposizioni sulla competenza a conoscere delle relative cause, che viene ripartita tra il Giudice di pace ed il Tribunale in composizione monocratica.

Nel caso gli illeciti amministrativi riguardino la materia delle DOP e IGP, tuttavia, l'individuazione del giudice a cui rivolgere la domanda di tutela presenta particolari margini di incertezza. Ciò, a causa dell'esistenza di ulteriori regole sulla competenza – che si discostano dai criteri del citato art. 6 – istituite dalla normativa sui diritti di proprietà industriale, contenuta nel decreto legislativo n. 30/2005¹⁰.

Per una migliore comprensione del problema, i due regimi normativi in contrasto verranno più dettagliatamente illustrati nei paragrafi successivi, limitatamente ai profili che assumono rilevanza ai fini del presente contributo.

2.1. Il regime delle opposizioni ad ordinanza-ingiunzione.

Secondo la normativa che regola le opposizioni ad ordinanza-ingiunzione, l'Ufficio giudiziario competente per tali cause deve identificarsi, in linea di principio, con il Giudice di pace, come indicato dall'art. 6, c. 3 dlgo n. 150/2011.

La disposizione contempla però due eccezioni: da un lato, sono fatte salve le eventuali diverse regole previste da altre disposizioni di legge¹¹ e, d'altro lato, sono comunque riservate al Tribunale le cause indicate dai successivi commi 4 e 5.

¹⁰ Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, in Guri n. 52 del 4 marzo 2005, p. 5.

¹¹ Si ricorda, in particolare, che l'art. 22 l. n. 689/1981 sottrae al Giudice civile, riservandola al Giudice amministrativo, la cognizione su tutte le controversie elencate dall'art. 133 del dlgo n. 104/2010 (recante il Codice del processo amministrativo), tra cui – esemplificativamente – quelle in materia di urbanistica ed edilizia.

In particolare, le opposizioni devono essere presentate innanzi al Tribunale sia quando ricadono in alcune determinate materie elencate dal comma 4 – le quali non interessano la materia delle DOP e IGP¹² – sia nelle seguenti ulteriori ipotesi delineate dal comma 5:

- a) quando per la violazione sia prevista, dal testo normativo, una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;
- b) quando, trattandosi di violazione punita dal Legislatore con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, sia stata in concreto applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
- c) qualora sia stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima.

Inoltre, come già accennato in precedenza, le cause di opposizione vengono assoggettate ad uno speciale *iter* processuale che segue il modello del rito del lavoro. Una peculiarità del procedimento, per quanto qui rileva, sta nel fatto che non soltanto il Giudice di pace ma – secondo l'art. 50 *ter* c.p.c.¹³ – anche il Tribunale deve giudicare in composizione monocratica (in altri termini: l'organo giudicante è composto da una sola persona e non da un collegio).

2.2. Il regime delle controversie in materia di proprietà industriale.

Le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine rientrano, inoltre, nella categoria dei diritti di proprietà industriale, con conseguente assoggettamento alla relativa disciplina stabilita, a livello nazionale, dal dlgs n. 30/2005.

¹² Secondo l'art. 6, c. 4, «l'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; b) di previdenza e assistenza obbligatoria; c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; d) di igiene degli alimenti e delle bevande; e) valutaria; f) di antiriciclaggio».

¹³ Tale articolo sancisce infatti il principio per cui «fuori dei casi previsti dall'articolo 50 *bis*, il tribunale giudica in composizione monocratica».

L'art. 1 di tale testo normativo, infatti, sancisce chiaramente che «l'espressione proprietà industriale comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni d'origine (...)». Il successivo art. 29 precisa inoltre che «sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione».

Orbene, lo stesso dlgo n. 30/2005, agli artt. 120, c. 4 e 134, contempla speciali regole sulla competenza applicabili a tutti «i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale (...) e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate».

Le vertenze di cui sopra, in particolare, sono assegnate alle Sezioni specializzate in materia di impresa dei Tribunali, come individuate dal decreto legislativo n. 168/2003¹⁴. Attribuzione che viene, a sua volta, ribadita dall'art. 3 di quest'ultimo atto normativo, in base al quale «le sezioni specializzate sono competenti in materia di: a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 [nonché, NdR] per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione...».

Le Sezioni specializzate in materia di impresa (in precedenza denominate Sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale) sono istituite esclusivamente presso gli Uffici giudiziari aventi sede nei capoluoghi regionali (salvo Aosta), nonché a Bre-

¹⁴ Decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, recante istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, in Guri n. 159 del 11 luglio 2003, p. 14.

scia, Bolzano e Catania (art. 1) e sono composte da magistrati dotati di «specifiche competenze» nel settore (art. 2).

Inoltre, in forza del disposto dell'art. 50 *bis* c.p.c., giudicano in composizione collegiale¹⁵ (diversamente dal Tribunale chiamato a decidere secondo il rito del lavoro sulle opposizioni ad ordinanza-ingiunzione, che come già riferito dovrebbe decidere in composizione monocratica).

Ciascuna Sezione specializzata – secondo l'art. 4 – è competente per tutte le cause che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione, spetterebbero agli Uffici giudiziari situati nel territorio della propria Regione (o nel territorio del proprio distretto di Corte d'appello, quando si tratti delle Sezioni specializzate di Brescia, Bolzano e Catania).

2.3. Il problema interpretativo per l'individuazione del Giudice.

Stando a quanto esposto in precedenza, il punto problematico dell'interpretazione normativa consiste nello stabilire se i giudizi di opposizione, qualora abbiano ad oggetto violazioni delle norme in materia

¹⁵ Si riporta di seguito il testo dell'art. 50 *bis* c.p.c.: «Il Tribunale giudica in composizione collegiale: 1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto; 2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa; 3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate; 4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo; 5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi; 6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima; 7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117; 7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-*bis* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il Tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto».

di DOP e IGP, siano anch'essi da ricondurre alle «controversie in materia di proprietà industriale» (o «in materie che presentano ragioni di connessione») cui fa riferimento l'art. 134 del dlgs 30/2005.

Una risposta affermativa, infatti, determinerebbe la devoluzione delle relative cause alle Sezioni specializzate del Tribunale (pur con la necessità di adattare il rito del lavoro, predisposto per un giudice monocratico, alla composizione collegiale di tali Sezioni). Diversamente, in caso di risposta negativa, risulterebbero confermati i criteri generali di competenza per le opposizioni individuati dal dlgs n. 150/2011, con devoluzione delle liti al Giudice di pace o alle Sezioni ordinarie del Tribunale.

Si noti che il tema in esame è foriero di conseguenze processuali non irrilevanti, tenuto conto che un errore nella scelta del giudice potrebbe, potenzialmente, pregiudicare l'esito positivo dell'opposizione, in quanto:

a) l'errata presentazione della domanda dinanzi al Giudice di Pace anziché alle Sezioni specializzate del Tribunale, o viceversa, comporterà l'incompetenza dell'Ufficio giudiziario adito;

b) analogamente, l'errata presentazione della domanda dinanzi alle Sezioni ordinarie del Tribunale anziché alle Sezioni specializzate, o viceversa, comporterà l'incompetenza dell'Ufficio giudiziario adito, qualora le Sezioni ordinarie del luogo in cui è stata commessa la violazione si trovino presso un Tribunale non munito di Sezioni specializzate (in quanto diverso da quelli individuati dal dlgs 168/2003);

c) infine, l'errata scelta delle Sezioni ordinarie rispetto a quelle specializzate, o viceversa, nel caso in cui entrambe siano situate presso lo stesso Tribunale, pur non integrando un vizio di incompetenza potrà determinare, tuttavia, la violazione delle norme sulla composizione dell'organo giudicante di cui all'art. 50 *bis* c.p.c., posto che le Sezioni specializzate decidono in composizione collegiale, mentre quelle ordinarie decidono con rito monocratico¹⁶.

¹⁶ Cfr. in tal senso Corte cass., ss.uu., del 23 luglio 2019 n. 19882, in *dejure.it*: «*il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello*

Per superare le ambiguità interpretative delle disposizioni di legge appare, quindi, opportuno fare riferimento alle indicazioni offerte dalla giurisprudenza nazionale – pur non del tutto univoche – che verranno illustrate nel successivo paragrafo.

3. Gli orientamenti della giurisprudenza.

Dall'analisi delle pronunce giudiziali che hanno affrontato il problema del giudice dell'opposizione emergono, a ben vedere, due orientamenti contrastanti, rappresentati di seguito.

3.1. L'interpretazione a favore dell'art. 134 dlgo n. 30/2005.

Secondo un primo indirizzo espresso dalla giurisprudenza di merito, minoritario eppure ribadito anche in tempi recenti, i giudizi di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni in materia di DOP e IGP devono considerarsi attratti alla competenza delle Sezioni specializzate del Tribunale.

Questa tesi, testimoniata emblematicamente da due sentenze rese dalle Sezioni specializzate del Tribunale di Bologna (sez. IV civ., 30 gennaio 2017 n. 146, in *dejure.it*) e del Tribunale di Milano (sez. A civ., 29 giugno 2016 n. 8111, in *dejure.it*), si basa sostanzialmente sulla riconducibilità delle indicazioni geografiche e delle

specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ex art. 45 c.p.c.; deve di contro ritenersi che rientri nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario, diverso da quello ove la prima sia istituita»; si precisa inoltre come «spetti alla parte, nel caso di violazione del riparto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate in materia di impresa, la possibilità di far valere il vizio di nullità della pronuncia emessa, nella sola ipotesi in cui in materia di impresa si sia pronunciato il Giudice monocratico anziché collegiale, come specificamente previsto dall'art. 50 quater c.p.c., che richiama l'art. 161 c.p.c., comma 1».

denominazioni di origine ai diritti di proprietà industriale, conformemente a quanto disposto degli artt. 1 e 29 dlgs n. 30/2005, già precedentemente citati.

Entrambe le pronunce di merito richiamano, inoltre, la sentenza della Corte costituzionale, del 17 marzo 2006 n. 106, in *dejure.it*, nella parte in cui, seppur incidentalmente, afferma che «*le denominazioni protette si atteggiavano come istituti di diritto industriale - segnatamente inquadrabili nella categoria dei diritti di monopolio - idonei ad attribuire una posizione di esclusiva a coloro che si trovano nelle condizioni di poterne fare legittimo uso*».

Muovendo da questi dati normativi – che, in realtà, dovrebbero ritenersi ormai pacifici nel quadro giuridico odierno – i Giudici emiliani e lombardi deducono che anche le cause di opposizione, nella misura in cui interessano diritti di proprietà industriale – vanno qualificate come «controversie in materia di proprietà industriale» ai sensi dell'art. 134 dlgs n. 30/2005 e, come tali, riservate alla cognizione delle Sezioni specializzate.

Il medesimo orientamento è stato fatto proprio da ulteriori decisioni di merito, alcune delle quali hanno affrontato espressamente la questione con analoghe soluzioni (così Tribunale di Catania, del 4 dicembre 2012, massimata in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2013, 1, p. 827), mentre altre hanno aderito alla tesi in modo implicito – ossia, pronunciando nel merito delle opposizioni proposte senza sollevare d'ufficio questioni di competenza¹⁷ (cfr. Tribunale di Milano, Sez. specializzata in materia di impresa, del 22 giugno 2021, n. 5349, in *dejure.it*, e Corte d'appello di Venezia, Sez. specializzata in materia di impresa, del 05 agosto 2020 n. 1787, in *dejure.it*, che conferma la sentenza del

¹⁷ Si precisa, infatti, che per orientamento consolidato della giurisprudenza, il Foro competente per le opposizioni alle sanzioni amministrative, ancorato al luogo della commessa violazione ai sensi dell'art. 6 dlgs n. 150/2011 (che ripropone quanto in passato stabilito dall'art. 22 l. n. 689/1981), rientra nelle ipotesi di competenza «funzionale ... equiparata a quella territoriale inderogabile» e pertanto la sua violazione è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Corte cass., sez. VI civ., del 13 settembre 2012, n. 15382, in *dejure.it*).

Tribunale di Venezia, Sez. specializzata in materia di impresa, n. 2365/2018).

L'opinione giurisprudenziale in esame trova, peraltro, un esplicito avallo normativo nel decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° dicembre 2005, richiamato anche nella citata sentenza del Tribunale di Milano, n. 8111/2016. Tale regolamento, infatti, nel dettare le disposizioni procedurali per l'applicazione del dlgvo n. 297/2004 (ossia, della disciplina sanzionatoria in materia di DOP e IGP), all'art. 5 prescrive che l'ordinanza-ingiunzione debba recare *«l'avvertenza che il ricorso deve essere proposto innanzi alla Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale [ora Sezione specializzata in materia di impresa, NdR] istituita presso il Tribunale territorialmente competente, ai sensi dell'art. 120, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ed indicato nella medesima ordinanza-ingiunzione»*.

3.2. L'interpretazione a favore dell'art. 6 dlgvo n. 150/2011.

La tesi innanzi prospettata viene smentita da un secondo orientamento giurisprudenziale, senz'altro maggioritario rispetto al precedente e, soprattutto, fatto proprio sia dai giudici di merito¹⁸ che dalla Corte di cassazione¹⁹.

In particolare, sono numerose le ordinanze con le quali la Suprema Corte ha espressamente negato l'applicabilità del regime di competenza previsto dall'art. 134 dlgvo n. 30/2005 (relativo alle cause in materia di proprietà industriale) ai giudizi di opposizione volti a contestare sanzioni in materia di DOP e IGP. Queste controversie sono, quindi, devolute alla cognizione non delle Sezioni specializzate, bensì dei Giudici di pace o delle Sezioni ordinarie del

¹⁸ Cfr. Trib. di Torino, sez. III civ., del 15 gennaio 2021, n. 155 e Trib. di Novara, sez. I civ., 5 marzo 2018, n. 246, in *dejure.it*.

¹⁹ Cfr. le ordinanze della Corte cass., sez. VI civ., del 15 ottobre 2018, n. 25642, del 19 gennaio 2018, n. 1367, del 26 ottobre 2017, n. 25504, del 22 giugno 2016, n. 12912, del 14 agosto 2015, n. 16863, in *dejure.it*.

Tribunale del luogo di commissione della violazione, conformemente ai criteri generali dell'art. 6 dlgo n. 150/2011.

Il ragionamento della Corte di cassazione poggia su un principio oramai consolidato nell'interpretazione giurisprudenziale, secondo cui il giudizio di opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione *«si svolge sul rapporto, cioè sul l'accertamento della conformità della sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere sottoposto a una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente previsti dalla legge stessa»* (Corte cass., ss.uu., 28 gennaio 2010, n. 1786).

Tale principio viene quindi declinato, con riferimento all'opposizione in materia di DOP e IGP, nel senso che *«il procedimento in esame prescinde da un'eventuale violazione di un diritto di proprietà industriale, essendo deputato all'accertamento della sussistenza delle condizioni di legge per l'irrogazione della sanzione e non venendo in rilievo il diritto attinente all'utilizzazione della denominazione geografica protetta»* (Corte di cassazione, sez. VI civ., ordinanza del 15 ottobre 2018, n. 25642, in *dejure.it*).

In altri termini, il citato orientamento, lungi dal negare la riconducibilità delle DOP e IGP alla materia della proprietà industriale, sostiene tuttavia che il giudizio di opposizione ha per oggetto esclusivamente il rapporto giuridico tra l'autorità competente ed il destinatario della sanzione e, quindi, l'accertamento dei *«fatti su cui si fonda la pretesa punitiva fatta valere dall'amministrazione»* (Corte di cassazione, sez. VI civ., ordinanza del 22 giugno 2016, n. 12912, in *dejure.it*).

Sicché, se è vero che la decisione sull'opposizione può implicare anche un'indagine sulla sussistenza dei diritti di proprietà industriale e sulla loro lesione, tale accertamento *«va, eventualmente effettuato incidenter tantum e l'accoglimento dell'opposizione non comporta alcuna statuizione [con efficacia di giudicato, NdR] in merito all'esistenza o meno del diritto di privativa»* (così precisa il Tribunale di Novara, sez. I civ., 5 marzo 2018, n. 246, in *dejure.it*).

La giurisprudenza di merito offre inoltre ulteriori argomenti a

supporto della posizione maggioritaria, che trovano ampia trattazione nella recente sentenza del Tribunale di Torino, sez. III civ., del 15 gennaio 2021 n. 155, in *dejure.it*.

Il Giudice piemontese si sofferma, in primo luogo, sul già citato d.m. 1° dicembre 2005, invocato dall'orientamento minoritario per la parte in cui prevede, nelle ordinanze-ingiunzioni, «l'avvertenza che il ricorso deve essere proposto innanzi alla Sezione specializzata». In realtà – rileva il Tribunale – tale atto regolamentare non può in alcun modo determinare una competenza diversa rispetto a quella stabilita dal dlgs n. 150/2011, trattandosi di una fonte del diritto di rango secondario, gerarchicamente subordinata, ed essendo stato comunque superato ed assorbito dalle disposizioni normative del 2011, in quanto sopravvenute nel tempo.

Per altro verso, il Tribunale di Torino si richiama direttamente al testo dell'art. 134 dlgs 30/2005, rilevando come lo stesso, nel devolvere alle Sezioni specializzate le vertenze in materia di proprietà industriale, non contenga però alcun riferimento al precedente art. 127, ove sono stabilite le sanzioni penali ed amministrative conseguenti alle violazioni del codice della proprietà industriale²⁰. Il che manifesterebbe ulteriormente l'intenzione del Legislatore di escludere le controversie sugli illeciti amministrativi dal campo di applicazione dell'art. 134.

²⁰ Si riporta per completezza il testo vigente dell'art. 127 (Sanzioni penali e amministrative): «1-*bis*. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 121-*bis* ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà. 2. Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, è punito con la sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa fino a 2.065,83 euro, anche quando non vi sia danno al terzo, chiunque faccia uso di un marchio registrato, dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio, oppure sopprima il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci a fini commerciali».

Infine, la pronuncia in esame esclude, in ogni caso, che i giudizi di opposizione possano essere attratti al regime dell'art. 134 quali «materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate».

Ciò in quanto la competenza per connessione, propria ed impropria, si riferisce nel sistema giuridico italiano ad *«un rapporto tra diverse domande, tra diversi procedimenti (non per nulla l'art. 134, l. a) parla di “procedimenti giudiziari”) uno dei quali di competenza della sezione specializzata e l'altro, appunto, connesso con il primo (...) non può trovare ingresso, quindi, nel nostro ordinamento, una competenza per connessione fondata sulla circostanza che la sanzione amministrativa è stata irrogata in riferimento ad una materia contemplata (a tutt'altri fini) dal Codice della proprietà industriale»*.

4. Conclusioni.

L'analisi giurisprudenziale condotta nei paragrafi precedenti rivela che la magistratura nazionale, pur non prospettando soluzioni univoche sulla questione, è orientata in larga prevalenza – soprattutto per quanto riguarda la Corte di cassazione – nel senso di ricondurre in ogni caso i giudizi di opposizione alla competenza dei Giudici di pace e delle Sezioni ordinarie dei Tribunali, secondo il regime delineato dall'art. 6 dlgo n. 150/2011. Ciò, anche laddove tali cause riguardino sanzioni in materia di DOP e IGP ed implicino un accertamento circa la violazione dei relativi diritti e prerogative.

Gli esiti pratici di questo approdo giurisprudenziale – ossia, la rinuncia ad avvalersi delle competenze delle Sezioni specializzate in materia di impresa – lasciano tuttavia perplessi.

La disciplina sulla protezione delle DOP e IGP è connotata, difatti, da una significativa complessità, derivante soprattutto da un «diritto vivente» in costante evoluzione. Non può trascurarsi, in particolare, il cospicuo numero di pronunce in materia da parte

della Corte di giustizia dell'Unione europea, nel suo ruolo di interprete del diritto unionale, che hanno ridefinito e sviluppato nel tempo le prescrizioni a tutela delle indicazioni geografiche²¹.

Sarebbe stato quindi opportuno – ad avviso di chi scrive – rimettere ad un giudice munito di «specifiche competenze» nel settore la valutazione di tali profili giuridici, anche quando gli stessi costituiscono il presupposto dei provvedimenti sanzionatori amministrativi. Esigenza che avrebbe potuto essere perseguita, per l'appunto, con il coinvolgimento delle Sezioni specializzate, realizzabile senza dover ricorrere a forzature giuridiche ma valorizzando, semplicemente, il dato normativo di cui agli artt. 120, c. 4 e 134 del dlgvo n. 30/2005 ed all'art. 3 del dlgvo n. 168/2003.

Malgrado ciò, ad oggi – all'orizzonte dell'attuale quadro normativo – non paiono delinearsi concrete prospettive di modifica della posizione assunta dalla Corte di Cassazione.

Al contrario, il principio fondamentale sui cui poggia il suo ragionamento giuridico (l'autonomia del rapporto sanzionatorio, oggetto del giudizio di opposizione, rispetto alla disciplina sostanziale

²¹ Si pensi alla copiosa giurisprudenza che è stata dedicata alle condotte vietate dall'art. 13 del regolamento (UE) n. 1151/2012, in relazione ad esempio al concetto di «evocazione» (cfr., tra le più recenti, Corte di giustizia, sez. IV, del 2 maggio 2019, in causa C-614/17, *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego c. Industrial Quesera Cuquerella SL and Juan Ramón Cuquerella Montagud*, in *Raccolta digitale [Raccolta generale]*, 2019 maggio, EU:C:2019:344), all'uso del «nome di un prodotto considerato generico» (cfr. Tribunale di primo grado, sez. IV, del 12 settembre 2007, in causa T-291/03, *Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano c. Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale*, in *Raccolta*, 2007, II, p. 3081, EU:T:2007:255), all'impiego di un nome protetto per prodotti non comparabili (cfr. Corte di giustizia, sez. II, del 20 dicembre 2017, in causa C-393/16, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c. Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co.OHG*, in *Raccolta digitale [Raccolta generale]*, 2017 dicembre, EU:C:2017:991) o alla fattispecie residuale di «ogni altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto» (cfr. Corte di giustizia, sez. V, del 17 dicembre 2020, in causa C-490/19, *Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier c. Société Fromagère du Livradois SAS*, EU:C:2020:1043).

nell'ambito della quale si è verificata la violazione) è stato, di recente, ulteriormente confermato persino dalle Sezioni unite, pur con riferimento alle sanzioni in materia di diritto del lavoro²². Il che potrebbe aver impresso un autorevole punto fermo sulla questione.

Stefano Senatore

ABSTRACT:

Le ordinanze-ingiunzioni con cui vengono sanzionati gli illeciti amministrativi possono essere contestate, dagli interessati, proponendo opposizione in sede giurisdizionale.

L'identificazione del giudice competente a conoscere dell'opposizione non è, però, agevole quando le violazioni amministrative riguardano la materia delle DOP e IGP. Ciò è dovuto alla compresenza di due diversi regimi processuali che offrono indicazioni divergenti: da un lato, le norme che regolano i giudizi di opposizione e, dall'altro, le disciplina sulla competenza nel settore della proprietà industriale.

Il problema ha rappresentato anche in tempi recenti una que-

²² Cfr. Corte di cassazione, ss.uu., del 29 gennaio 2021 n. 2145, in *dejure.it*, con la quale, in ragione dell'autonomia del giudizio di opposizione rispetto alla materia cui attiene la violazione, è stato affermato che le opposizioni ad ordinanza-ingiunzione per violazioni delle disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria non devono considerarsi controversie individuali di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c., né controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie di cui all'art. 442 c.p.c. e che, di conseguenza, alle stesse si applica il regime generale della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, a norma dell'art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742 (e non il regime speciale previsto dal successivo art. 3 per la materia giuslavoristica e previdenziale, che esclude la sospensione dei termini). Fanno eccezione soltanto le opposizioni per violazioni consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, in forza del trattamento differenziato espressamente previsto dall'art. 35 l. 24 novembre 1981, n. 689.

stione controversa, sulla quale si rinvergono differenti posizioni giurisprudenziali.

Appare quindi utile offrire un contributo all'approfondimento del tema, con l'obiettivo di chiarirne i termini e le ragioni giuridiche, e con uno sguardo ai possibili scenari futuri.

EN:

Injunctions sanctioning administrative offences can be challenged by interested parties, by appealing to the courts.

However, it is not easy to identify the competent judge to hear the appeal when the administrative violations concern PDOs and PGIs. This is due to the coexistence of two different procedural regimes, that offer divergent indications: on the one hand, the rules governing opposition proceedings; on the other hand, the rules on jurisdiction in the field of industrial property.

Even in recent times, this problem has been a controversial issue, on which there are different legal positions.

Therefore, it seems useful to contribute to the deepening of the topic, to clarify the terms and legal reasons, and with a view to possible future scenarios.

PAROLE CHIAVE:

indicazioni geografiche protette – denominazioni di origine protette – sanzioni amministrative – opposizione ad ordinanza-ingiunzione – diritto processuale – competenza – Giudice di pace – Tribunale – Sezioni specializzate in materia di impresa – DOP e IGP

geographical indications of origin – protected denominations of origin – administrative injunctions – opposition – proceedings law – jurisdiction – Judge of Peace – General Court – Specialized Chambers – PDO – PGI.